



**Tribunale Ordinario di Milano**

**Sezione Lavoro**

Udienza del 18/10/2016

N. 5141/2016

**Repubblica Italiana**

**In nome del Popolo Italiano**

**Il Giudice di Milano**

Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

**CALDARARO NICOLA, BERNARDI GIANLUCA, SANFRATELLO FABIO, LOCCI LUCA, CARUSO LEONARDO, MARUCCI MARCO** MRCMRC80T27F205H, con l'Avv.to LOPA ROBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;

**RICORRENTE**

contro

**TRAVIS GROUP SECURITY SRL** 12591851006, con l'Avv.to SCOZZA FILIPPO MARIA, elettivamente domiciliato in VIA SPALATO, 49 00198 ROMA;

**RESISTENTE**

**OGGETTO: Pagamento somme.**

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con separati ricorsi al Tribunale di Milano i ricorrenti deducevano di aver prestato lavoro subordinato a tempo indeterminato per la resistente con mansioni di guardia giurata, qualifica operaio ed inquadramento 4° livello CCNL Vigilanza Privata, che il rapporto era cessato in data 30/12/2015 per dimissioni volontarie, che non erano stati corrisposti ratei di 14ma mensilità, saldo ferie, TFR, premio di produzione per l'anno 2015, di cui chiedevano il riconoscimento, per un totale di € 7.231,91 di cui € 5.158,65 per Bernardi Gianluca, € 6.599,73 di cui € 3.005,75 a titolo di TFR per Caldararo Nicola, € 3.987,57 di cui € 2.500,77 a titolo di TFR per Sanfratello Fabio, € 5.570,04





di cui e 2.350,71 a titolo di TFR per Locci Luca, € 6.446,54 di cui € 2.980,34 a titolo di TFR per Caruso Leonardo, € 5.435,57 di cui € 3.008,27 a titolo di TFR per Marucci Marco.

I ricorsi appaiono fondati e meritevoli di accoglimento per quanto di ragione, per le motivazioni di seguito enunciate.

Costituendosi in giudizio la resistente non ha contestato la debenza delle voci retributive azionate, come sopra riassunte, ascrivendo il mancato adempimento al ritardato pagamento dei compensi ad opera della committente dell'appalto di servizi Pirelli, circostanza del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, rilevando viceversa la mancata contestazione ai fini del riconoscimento del credito, nel suo an, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. La resistente ha, tuttavia, prodotto in giudizio le buste paga conclusive portanti le somme come esattamente dovute, ed il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 21/10/2016, in sede di discussione finale, ha aderito ai conteggi indicati. Nel corso della stessa udienza i ricorrenti hanno dato atto del pagamento di acconti in favore di tutti i ricorrenti, fatta eccezione per il solo lavoratore Bernardi, con la conseguenza che le relative somme, come indicate e previamente lordizzate, andranno decurtate dal residuo dovuto in favore dei lavoratori.

Riassuntivamente, le somme dovute ammontano, sulla base dei principi testè enucleati a:

€ 6.114,7 per Caruso Leonardo, dai quali andrà detratta la somma lorda pari al netto di € 4.032,00; € 4.049,56 per Marucci Marco, dai quali andrà detratta la somma lorda pari al netto di € 3.089,87; € 180,00 lordi per Bernardi Gianluca; € 3.946,84 per Sanfratello Fabio, dai quali andrà detratta la somma lorda pari al netto di € 2.458,00; € 5.048,26 per Locci Luca, dai quali andrà detratta la somma lorda pari al netto di € 3.679,00; € 5.614,56 in favore di Caldararo Nicola, dai quali andrà detratta la somma lorda pari ad € 3.978,00.

La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, anche virtuale nei casi di mancata residuazione di somme per il pagamento dell'intero dovuto (si veda ad esempio Marucci Marco), avendo la resistente provveduto tardivamente alla produzione di buste paga ed al pagamento delle spettanze riconosciute.

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Travis Group Security s.r.l. al pagamento di:

€ 6.114,7 in favore di Caruso Leonardo, dai quali andrà detratta la somma lorda pari al netto di € 4.032,00; € 4.049,56 in favore di Marucci Marco, dai quali andrà detratta la somma lorda pari al netto di € 3.089,87; € 180,00 lordi in favore di Bernardi Gianluca; € 3.946,84 in favore di Sanfratello Fabio, dai quali andrà detratta la somma lorda pari al netto di € 2.458,00; € 5.048,26 in favore di Locci Luca, dai quali andrà detratta la somma lorda pari al netto di € 3.679,00; € 5.614,56,





in favore di Caldararo Nicola, dai quali andrà detratta la somma lorda pari ad € 3.978,00, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, e delle spese di lite, in favore dei ricorrenti in solido tra loro, che liquida in € 2.200,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Milano, 21/10/2016

Il Giudice  
Dr. Antonio Lombardi

